



REGOLAMENTO CONGRESSUALE per l'ELEZIONE STRAORDINARIA dei SEGRETARI di CIRCOLO

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina le norme per l'elezione straordinaria dei/delle Segretari/e e dei relativi organi dei Circoli territoriali e tematici del PD della Federazione di Roma, in armonia con le disposizioni dello Statuto nazionale del PD, dello Statuto regionale del PD Lazio e dello Statuto del PD Roma. Il presente Regolamento si applica nel caso di costituzione di nuovi circoli e/o di elezioni del Segretario di un Circolo e del relativo Direttivo da tenersi al di fuori della celebrazione del Congresso di Federazione.

Articolo 2

Periodo di svolgimento dei Congressi dei Circoli PD

I Congressi di Circolo per l'elezione dei/delle Segretari/e di Circolo e dei relativi organi si svolgeranno con data e orari stabiliti di concerto con l'Organizzazione del Partito Democratico della Federazione di Roma.

Articolo 3

Elettorato attivo e passivo per i Congressi di Circolo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti/e gli/le iscritti/e al PD regolarmente iscritti/e all'anno in corso fino a 10 giorni precedenti la data del Congresso, nonché gli/le iscritti/e dell'anno precedente, che rinnovino l'iscrizione fino al termine delle operazioni di voto dei Congressi;
2. In analogia con quanto previsto dallo Statuto nazionale, la carica di Segretario di Circolo è incompatibile con quella di Presidente di Municipio.

Art. 4

Modalità di svolgimento delle Assemblee di Circolo

1. Le modalità e i tempi di svolgimento delle Assemblee di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento alle/agli iscritte/iscritti.
2. Le Assemblee di Circolo sono aperte alla partecipazione anche di elettrici/elettori, simpatizzanti del Partito Democratico ed Associazioni di quartiere e di categoria che condividano lo spirito, le linee e il Codice Etico del PD.
3. Per ogni Congresso la Commissione Federale di Garanzia nominerà un Garante cui si intendono attribuite le funzioni previste dal presente Regolamento e, più in generale, quelle di verifica circa il regolare svolgimento dei lavori.
4. In apertura dell'Assemblea di Circolo, su proposta del/la garante nominato dalla Commissione Federale di Garanzia, viene costituito e messo ai voti per approvazione un seggio elettorale composto da un/a Presidente, designato/a tra gli iscritti non candidati, e almeno due

scrutatori/scrutatrici. Il seggio così costituito ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e dovrà garantire la presenza di almeno una/un rappresentante per ciascuna candidatura.

5. Fa parte del seggio il/a garante designato/a dalla Commissione federale di Garanzia che è tenuto/a ad assistere alla riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.

6. Prima che siano aperte le operazioni di voto, vengono presentate le linee politico programmatiche collegate alle candidature a Segretario/o di Circolo, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.

7. L'elezione degli organi dei Circoli avviene in ogni caso a scrutinio segreto.

8. Le votazioni si svolgono a conclusione del dibattito, la cui ora dovrà essere prefissata nella lettera di convocazione dell'Assemblea che dovrà essere indirizzata a tutti/e gli/le iscritti/e con almeno 7 giorni di preavviso.

9. Le operazioni di voto dovranno svolgersi in un'unica seduta in un arco di tempo non inferiore ad 1 ora e non superiore a 5 ore.

10. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza del seggio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Articolo 5

Direttivi di Circolo

Direttivi di Circolo sono composti, escluso il/la Segretario/a, che a sua volta ne fa parte, come segue:

- a) per i Circoli con un numero di iscritti sino a 20: 7 membri;
- b) per i Circoli con un numero di iscritti compreso tra 21 e 80: 13 membri;
- c) per i Circoli con un numero di iscritti compreso tra 81 e 160: 21 membri;
- d) per i Circoli con un numero di iscritti superiore a 160: 25 membri.

Articolo 6

Elezione del Segretario e del Direttivo di Circolo

1. Le candidature a Segretario di Circolo e le relative liste di candidati al Direttivo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso, fissato ai sensi dell'Art. 2, comma 1 del presente Regolamento.

2. Il/la Segretario/a di Circolo è eletto dall'Assemblea degli iscritti e delle iscritte in collegamento ad una e una sola lista per il Direttivo presentata dai/dalle candidati/e Segretari/e di Circolo o da loro delegati/e.

3. Le liste devono comprendere un numero di candidati/e, individuati/e tra gli/le iscritti/e nel Circolo, pari al numero dei componenti da eleggere rispettando, pena la loro inammissibilità, la regola dell'alternanza di genere.

4. A sostegno della propria candidatura, il/la candidato/a Segretario/a e la lista collegata dovrà presentare, al momento dell'inizio dei lavori, un numero di firme pari almeno al 10% degli/delle iscritti/e del medesimo Circolo.

5. Non è possibile sottoscrivere più di una candidatura.

6. Le firme dovranno essere raccolte entro la data di svolgimento del Congresso di Circolo, stabilita ai sensi dell'Art. 2, comma 1, del presente Regolamento e presentate all'apertura dei seggi.

7. Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura della Segreteria di Federazione.
8. Gli/le elettori/elettrici possono esprimere un unico voto a favore di una candidatura a Segretario/a.
9. Sono nulli i voti assegnati a due o più candidati/e Segretari/e di Circolo.
10. A conclusione delle operazioni di voto viene redatto un verbale in duplice copia in modo che una possa essere trasmessa alla Commissione Federale di Garanzia e l'altra restare in possesso del Circolo.
11. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati alle liste che hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti. I seggi al Direttivo spettanti a ciascuna lista vengono assegnati secondo l'ordine di posizione nella lista.
12. E' eletto Segretario/a di Circolo il/la candidato/a collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo.
13. Qualora nessun candidato/a Segretario/a abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge, con maggioranza dei voti validi il/la Segretario/a di Circolo, con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.
14. Su proposta del/la Segretario/a di Circolo, spetta al Direttivo eleggere il/la Tesoriere/a.

Articolo 7

Garanzie

1. Eventuali contestazioni riguardo la violazione delle norme previste dal presente Regolamento devono essere rivolte entro le 48 ore successive alla chiusura dei verbali del congresso di circolo da parte del garante il quale, nella redazione del verbale di chiusura dei Congressi, deve avere cura di indicare specificatamente l'orario della chiusura medesima. Organo di prima istanza a decidere sui ricorsi è la Commissione Federale di Garanzia che delibera entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione della contestazione. I ricorsi presentati successivamente ai termini indicato al presente comma saranno ritenuti inammissibili.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla specifica regolamentazione di rango superiore, ove esistente.